



TRIBUNALE ORDINARIO
di L'AQUILA
Sezione unica
Ufficio esecuzioni mobiliari

La Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa Maura Manzi,

letta l'istanza avanzata dal commissionario, avv. Paolo Colorizio, in data 30.09.2026 e i documenti alla stessa allegati;

esaminati gli atti della procedura;

rilevato che i beni mobili pignorati, consistenti in opere pittoriche di rilevante valore economico e di significative dimensioni, sono stati posti in vendita mediante plurimi esperimenti a mezzo del commissionario incaricato, tutti conclusisi senza esito;

rilevato che, in ragione dell'esito infruttuoso dei precedenti esperimenti, il prezzo di vendita è stato progressivamente ridotto secondo i ribassi già disposti;

considerato che la peculiare natura dei beni, il loro rilevante valore unitario e le significative dimensioni delle opere appaiono idonei a restringere sensibilmente la platea dei potenziali acquirenti, circostanza peraltro coerente con l'esito negativo dei precedenti tentativi di vendita;

rilevato che, prima della fissazione di un ulteriore esperimento da parte del commissionario, comunque già autorizzato da questo GE all'udienza del 23.09.2026, il "[REDACTED]

[REDACTED]" ha manifestato interesse all'acquisto delle opere e ha depositato offerta per l'importo complessivo di euro 50.000,00;

ritenuto che l'importo offerto possa essere assunto quale prezzo congruo di vendita, avuto riguardo al valore attualmente attribuito ai beni nell'ambito della procedura, ai ribassi già praticati e all'esito infruttuoso dei precedenti esperimenti;

rilevato infatti che, all'udienza del 23.09.2026, il GE aveva individuato nella somma di euro 50.000,00 il prezzo base d'asta per la successiva vendita, in tale sede autorizzata;

considerato, tuttavia, che la finalità dell'espropriazione forzata di assicurare la migliore realizzazione possibile dei beni pignorati rende opportuno consentire, prima della conclusione della vendita in favore dell'offerente, la presentazione di eventuali offerte migliorative da parte di terzi;

ritenuto, pertanto, che l'offerta già formulata da [REDACTED]
[REDACTED] possa essere assunta quale prezzo minimo del successivo esperimento di vendita, senza applicazione di ulteriori ribassi;

considerato che tale soluzione consente, da un lato, di valorizzare l'interesse all'acquisto già concretamente manifestato e, dall'altro, di preservare la competitività della vendita, consentendo al mercato di esprimere eventuali offerte di maggiore importo;

ritenuto, pertanto, opportuno demandare al commissionario lo svolgimento di un ulteriore esperimento di vendita, previa adeguata pubblicità, assumendo come prezzo minimo quello offerto dall'ente e prevedendo, in difetto di offerte migliorative, la conclusione della vendita in favore del medesimo offerente;

visto l'art. 532 c.p.c.;

P.Q.M.

- DISPONE

che il commissionario già nominato, avv. Paolo Colorizio, proceda alla vendita dei beni sopra indicati alle seguenti condizioni:

1. **fissa** quale prezzo minimo di vendita l'importo di euro **50.000,00**, corrispondente all'offerta formulata dal [REDACTED], senza applicazione di ulteriori ribassi;
2. **dispone** che il commissionario dia adeguata pubblicità all'esperimento di vendita, con indicazione del predetto prezzo minimo, e assegni termine sino al **30.10.2026** per la presentazione di eventuali offerte migliorative;
3. **dispone** che le eventuali offerte concorrenti siano di importo superiore al prezzo minimo sopra indicato e siano presentate secondo le modalità indicate dal commissionario;
4. **dispone** che, qualora nel termine stabilito **non pervengano offerte migliorative**, il commissionario proceda alla vendita dei beni in favore di [REDACTED]
[REDACTED], al prezzo già offerto di euro 50.000,00, previo integrale versamento del prezzo;
5. **dispone** che, qualora pervengano una o più offerte migliorative, il commissionario proceda alla vendita competitiva tra gli offerenti, secondo le modalità già stabilite per le operazioni di vendita, in quanto compatibili, assumendo quale base della competizione la maggiore offerta validamente formulata;
6. **dispone** che il commissionario documenti le operazioni compiute e provveda al deposito delle somme ricavate dalla vendita secondo le modalità già stabilite.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

L'Aquila, 8.10.2026

La Giudice dell'esecuzione

Maura Manzi